

## DETERMINAZIONE N. 227 DEL 10 GIUGNO 2020

**OGGETTO:** reintegro di n. 27 unità di personale nel profilo professionale delle attività di vigilanza ispettiva e conseguente inserimento nel ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

### IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n.639;

**Vista** la legge 9 marzo 1989 n.88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n.479 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

**Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.8 del 16 gennaio 2020, con la quale il dott. Vincenzo Caridi è stato designato quale Dirigente generale chiamato a svolgere le funzioni di Vicario del Direttore generale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio d'Amministrazione n.119 del 25 ottobre 2019;

**Visto** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015 (Supplemento Ordinario n.53) ed entrato in vigore, ai sensi dell'art.13, il 24 settembre 2015 – di istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro";

**Visto**, in particolare, l'art.5, primo comma, del citato decreto legislativo 149/2015, che prevede che *"con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione"*;

**Visto** altresì l'art. 7, primo comma, del menzionato decreto legislativo 149/2015, che prevede che *"dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore"*;

**Visto** in particolare l'art. 7, comma 3, del citato decreto che ha stabilito che *"entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche"*;

**Visto** il messaggio Hermes n. 5915 del 24 settembre 2015, avente ad oggetto: *"Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149 – Opzione per l'inquadramento del personale ispettivo nel profilo amministrativo"*, pubblicato per dare attuazione al menzionato dettato normativo;

**Vista** la determinazione n. 285 del 30 giugno 2016, integrata con successiva determinazione n. 298 del 7 luglio 2016, con la quale il Direttore centrale risorse umane *pro tempore* ha disposto l'inquadramento nel profilo amministrativo di n.64 ispettori che hanno presentato istanza ai sensi del citato art. 7, comma 3, del D.lgs. n.149/2015, entro il termine del 24 ottobre 2015;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro;

**Visto** in particolare l'art. 22, comma 4, del citato DPCM 23/2/2016, che stabilisce che *"con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato"* e che dalla medesima data di operatività dell'Ispettorato il personale ispettivo già appartenente all'INPS è inserito in un ruolo ad esaurimento dell'Istituto;

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2016, recante disposizioni in merito al *"trasferimento delle risorse all'INL e avvio dell'operatività"*, registrato dalla Corte dei conti in data 10 marzo 2017;

**Visto** in particolare l'articolo 5, comma 1, del citato decreto, che individua al 1° gennaio 2017 la data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**Attesa** la necessità di inserire nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149 il personale ispettivo dell'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2017;

**Vista**, pertanto, la propria determinazione n. 159 del 30 novembre 2017, con la quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del D.lgs. n.149/2015, con decorrenza 1° gennaio 2017, sono state inserite nel ruolo ad esaurimento n. 1175 unità, individuate nominalmente, per qualifica e sede di appartenenza, nonché è stato autorizzato l'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei n. 12 ispettori di vigilanza, appartenenti al ruolo di Bolzano, per i quali in virtù delle peculiarità autonomistiche della citata provincia, il provvedimento *de quo* è disposto tramite delibera della commissione locale ex art. 29 D.P.R. 752/1976 a firma del Presidente del Comitato provinciale di Bolzano;

**Considerato** che nelle more dell'emanazione della sopra menzionata determinazione direttoriale n. 159 del 30 novembre 2017 e successivamente all'adozione della stessa, sono pervenute istanze di reintegro nel profilo vigilanza da parte di personale precedentemente inquadrato nel profilo ispettivo, transitato in quello amministrativo a seguito dell'opzione espressa ai sensi del citato art. 7, comma 3, del D.lgs. n.149/2015, entro il termine di legge del 24 ottobre 2015 ovvero, successivamente, ai sensi delle disposizioni contrattuali che disciplinavano la mobilità orizzontale tra profili o il conferimento delle posizioni organizzative;

**Ritenuto** di sottoporre alle valutazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la possibilità di definire tali istanze;

**Vista** la nota prot. n. 4009 del 18 febbraio 2020 e la successiva nota prot. n. 8451 dell'11 maggio, con la quale il Direttore centrale risorse umane ha richiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un parere in merito alla possibilità di definire positivamente le istanze di reintegro nel profilo ispettivo;

**Preso atto** che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 4990 del 14 maggio 2020, ha osservato che, avendo il personale in questione esercitato una facoltà di scelta discrezionale e volontaria nel voler transitare nei ruoli amministrativi ed esclusa la sussistenza di vincoli imposti dal menzionato art. 7, comma 3, del D.lgs. n.149/2015, l'Istituto, nell'ambito della propria autonomia di gestione e di organizzazione dei rapporti di lavoro, può procedere, con autonoma determinazione, a valutare l'accoglimento di tali istanze nel rispetto della normativa vigente ed alla luce della riforma dei servizi ispettivi attuata dal D.lgs. 149/2015;

**Vista** l'informativa trasmessa il 19 maggio 2020 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione sindacale, con la quale si è comunicato alle Organizzazioni sindacali di procedere a chiedere a ciascuno dei 21 dipendenti, relativamente i quali la Direzione centrale risorse umane era in possesso di domanda di reintegro, di confermare l'attuale interesse al rientro nel profilo di vigilanza, visto il lungo lasso di tempo trascorso;

**Vista** la PEI n. 9009 del 19 maggio 2020 con la quale, al fine di valutare le determinazioni da adottare, è stato chiesto alle Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano di trasmettere tutte le istanze formulate in tal senso, eventualmente pervenute, regolarmente protocollate e mai trasmesse alla Direzione centrale risorse umane;

**Preso atto** che, a seguito delle richieste di conferma dell'interesse al rientro nel profilo di vigilanza inviate ai 21 dipendenti per i quali la Direzione centrale risorse umane era in possesso di domanda di reintegro, n. 19 hanno comunicato la permanenza dell'interesse;

**Considerato** che, in riscontro alla predetta PEI n.9009/2020, le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano hanno inoltrato ulteriori n. 8 istanze di reintegro nel profilo di vigilanza;

**Verificata** anche per queste ulteriori domande la permanenza dell'interesse al rientro nel profilo di vigilanza;

**Sentiti** i Direttori regionali e di coordinamento metropolitano in merito ai n. 7 ispettori di vigilanza che risultano attualmente titolari di posizione organizzativa nelle sedi di rispettiva competenza;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno considerare positivamente le n. 27 istanze di reintegro nel profilo vigilanza, alla luce del predetto parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in virtù delle motivazioni addotte dagli interessati, nonché nell'ottica di deflazione del contenzioso nel frattempo instaurato da alcuni di tali dipendenti al fine di ottenere il rientro nel profilo ispettivo;

**Considerata** conseguentemente, la necessità di inserire tale personale nel ruolo ad esaurimento di cui all'art.7, primo comma, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, contestualmente all'inquadramento nel profilo vigilanza;

**Vista** la relazione predisposta dalla Direzione centrale risorse umane;

## DETERMINA

di inquadrare nel profilo vigilanza e, conseguentemente, di inserire nel ruolo ad esaurimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, a decorrere dal 1° luglio 2020, le n. 27 unità di personale sottoelencate, con il mantenimento del relativo trattamento economico e normativo in vigore:

<i>Matricola</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Qual.</i>	<i>Sede di appartenenza</i>
1			C2/amm.	
2			C5/amm.	
3			C2/amm.	
4			C5/amm.	
5			C5/amm.	
6			C5/amm.	
7			C2/amm.	
8			C5/amm.	
9			C5/amm.	
10			C2/amm.	
11			C2/amm.	
12			C5/amm.	
13			C2/amm.	
14			C5/amm.	
15			C2/amm.	
16			C5/amm.	
17			C5/amm.	
18			C5/amm.	
19			C2/amm.	
20			C5/amm.	
21			C2/amm.	
22			C5/amm.	
23			C5/amm.	
24			C5/amm.	
25			C5/amm.	
26			C2/amm.	
27			C5/amm.	

L'inquadramento nel profilo ispettivo comporterà la revoca della posizione organizzativa ricoperta.

Vincenzo Caridi

Documento firmato in originale